

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

VENERDÌ 15 DICEMBRE 1961

(89<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare » (1521-Urgenza) (Votazione finale):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1626

« Assistenza sanitaria ed economica a favore dei marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione » (1762) (1) (D'iniziativa del senatore Focaccia) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 1623, 1625  
CARELLI . . . . . 1625  
GARLATO . . . . . 1624  
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato  
per la marina mercantile . . . . . 1624, 1625  
RESTAGNO, relatore . . . . . 1623, 1625  
RUGGERI . . . . . 1625  
SACCHETTI . . . . . 1624, 1625

« Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 » (1772) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1622, 1623  
GOMBI . . . . . 1622  
RESTAGNO . . . . . 1623  
SACCHETTI . . . . . 1622  
SPALLINO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . 1622

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Buizza, Cervellati, Corbellini, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Gombi, Imperiale, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico e Sacchetti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Amigoni, De Unterrichter e Genco, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Carelli, Lombardi e Baldini.

(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Disposizioni sull'assistenza dei marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione ».

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 89ª SEDUTA (15 dicembre 1961)

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Ferrari.

Intervengono i Ministri dei lavori pubblici Zaccagnini, delle poste e delle telecomunicazioni Spallino ed i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Spasari, per le poste e le telecomunicazioni Antoniozzi e Gaspari, e per la marina mercantile Manironi.

G A I A N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge:**  
« **Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119** » (1772) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Faccio presente alla Commissione che il senatore Genco, relatore di questo provvedimento, mi ha fatto pervenire la seguente lettera: « Illustre Presidente, impegnato nella Commissione d'inchiesta sull'aeroporto di Fiumicino alle ore 9, e non ancora pronto a riferire sul disegno di legge: " Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 ", la prego di rinviare l'esame del disegno di legge che è troppo impegnativo per essere discusso senza un'adeguata preparazione ».

Debbo inoltre aggiungere che, circa questo provvedimento, non abbiamo ancora ricevuto il parere della 1ª Commissione, nè sono trascorsi i termini regolamentari per la sua trasmissione; pertanto, per una insuperabile ragione di procedura, non possiamo esaminare oggi il disegno di legge.

S A C C H E T T I . Ritengo che non si possa accettare la richiesta dal senatore Genco, perchè tutti gli onorevoli colleghi sono d'accordo sull'urgenza di questo provvedi-

mento, che risulta chiara anche esaminando i lavori svoltisi alla Camera.

Inoltre, c'è da tener presente che da parte nostra, e credo da parte di tutti i presenti, non saranno presentati emendamenti e pertanto la complessità del provvedimento si ridurrebbe ad una attenta valutazione del problema in generale.

In considerazione dell'attesa dei 45-50 mila impiegati delle poste e delle telecomunicazioni per questo provvedimento, insistiamo affinchè una decisione venga presa prima delle vacanze natalizie; possiamo riunirci magari domani in una seduta straordinaria, nella quale si potrà sostituire il relatore, nel rispetto del termine di otto giorni entro il quale la 1ª Commissione dovrebbe far pervenire il suo parere.

S P A L L I N O , Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Il presente provvedimento, approvato dopo lungo esame dalla Camera, è atteso in realtà con ansia dalla categoria interessata e, da parte mia, dopo aver ascoltato il senatore Sacchetti, posso ritenere che sarà approvato anche dal Senato, poichè non sono annunciati emendamenti.

A parte questa mia impressione personale, come Ministro, dichiaro che, anche se l'approvazione del provvedimento fosse rinviata di qualche giorno, ciò non arrecherebbe danno ad alcuno, se non quello di deludere quanti speravano nella sua odierna approvazione.

Vi sono però norme di procedura, fatte presenti dall'onorevole Presidente, che devono essere osservate e mi pare, oltre tutto, che sarebbe indelicato esaminare il provvedimento in assenza del suo relatore.

Devo dire, inoltre, di non essere d'accordo con la proposta del senatore Sacchetti di rinviare a domani la discussione perchè, per impegni di Governo, non potrei essere presente, e anche il Sottosegretario Antoniozzi ha già assunto un importante impegno.

G O M B I . Desidero associarmi alla dichiarazione del senatore Sacchetti, per ribadire, ancora una volta, che l'attesa per questo provvedimento è vivissima nelle categorie

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 89<sup>a</sup> SEDUTA (15 dicembre 1961)

interessate, le quali rimarrebbero amaramente deluse se il problema non fosse al più presto risolto.

**R E S T A G N O**. Credo che effettivamente non si possano non rispettare quelle che sono le norme procedurali fissate dal Regolamento; pertanto, propongo che la Commissione tenga quanto prima una seduta per discutere il provvedimento, con la partecipazione di un Sottosegretario.

**P R E S I D E N T E**. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge, è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Focaccia: « Assistenza sanitaria ed economica a favore dei marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione » (1762)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Focaccia: « Assistenza sanitaria ed economica a favore dei marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione ».

Ricordo che, nella passata seduta, la discussione del disegno di legge fu rinviata, su richiesta di alcuni membri della Commissione, per acquisire ulteriori elementi di giudizio.

Poichè oggi è presente il relatore, lo invito ad illustrare brevemente il disegno di legge.

**R E S T A G N O**, *relatore*. Onorevoli senatori, l'articolo 3 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1773, sull'accertamento della idoneità fisica della gente di mare, stabilisce che i marittimi di prima categoria, prima di imbarcarsi, debbano sottoporsi ad una visita medica effettuata da particolari Commissioni di primo e secondo grado.

La visita medica ha lo scopo di accertare la idoneità, la inidoneità, oppure la inidoneità temporanea dei marittimi.

Nel caso di idoneità, a questa segue l'imbarco, e quindi non sorgono problemi; nel caso di dichiarata inidoneità permanente, la questione della pensione viene regolata nelle previste forme assistenziali; infine, nel caso di inidoneità temporanea, è stabilito che il marittimo non si possa imbarcare per un certo periodo di tempo.

Ora, in questo periodo, secondo le leggi vigenti, il marittimo viene a trovarsi in una condizione di carenza di assistenza e previdenza ed il senatore Focaccia ha voluto colmare, a mezzo del provvedimento da lui presentato, questa lacuna.

Il disegno di legge in esame, secondo il relatore, merita di essere accolto perchè stabilisce provvedimenti, a favore della categoria indicata, per il periodo massimo di un anno.

A seguito di una precedente discussione sul provvedimento, il senatore Focaccia ha presentato un nuovo testo modificato in relazione ai suggerimenti del Governo.

Do pertanto lettura della nuova formulazione dell'articolo unico del provvedimento:

« I marittimi che, all'atto della cessazione dell'assistenza per malattia e infortunio, siano ritenuti non idonei a riprendere l'imbarco, debbono essere sottoposti a visita medica da parte della Commissione medica di primo grado prevista dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e, se dichiarati temporaneamente inidonei, hanno diritto ad una indennità giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione goduta alla data dell'anno-tazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per il lavoro straordinario, per tutto il periodo di inidoneità fino al massimo di un anno da tale dichiarazione ».

Come si vede, in questo articolo, non si parla più dell'assistenza sanitaria, che già spetta ai marittimi a norma di legge, e sotto questo profilo la formula del titolo del provvedimento è errata. Pertanto, in conseguenza delle innovazioni proposte al testo del disegno di legge, anche il suo titolo dovrà essere modificato.

Concludendo, credo di aver riassunto in questa mia breve relazione, i punti essenziali del provvedimento, che mi auguro la Commissione approvi.

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 89ª SEDUTA (15 dicembre 1961)

S A C C H E T T I . Ci dichiariamo favorevoli al testo del provvedimento così come è stato emendato, perchè, effettivamente, la dizione originariamente presentata non impostava il problema come avremmo desiderato.

G A R L A T O . Vorrei sapere se la soppressione, nel nuovo testo del provvedimento, della frase « anche se ricorrenti alla Commissione centrale di cui all'articolo 5 del citato regio decreto », sia stata adottata ritenendo tale frase pleonastica, o se ciò ha un altro significato.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Desidero chiarire tutta la impostazione dell'articolo unico del provvedimento emendato rispetto al testo originario e desidero, implicitamente, dare risposta alla domanda del senatore Garlato.

Devo dichiarare che, di massima, il Governo accetta il nuovo testo proposto dal senatore Focaccia di cui ha dato lettura il relatore Restagno; nella mia qualità di Sottosegretario, desidererei apportarvi qualche piccola modifica, ai fini della correttezza formale e legislativa del provvedimento, per eliminare l'impressione che questo disegno di legge sia in contrasto con il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773.

Sottopongo, pertanto, all'attenzione degli onorevoli senatori il testo che il Governo propone, e che ritocca in minima parte quello del senatore Focaccia:

« I marittimi che, all'atto della cessazione dell'assistenza per malattia e infortunio, sottoposti anche a loro richiesta a visita medica da parte della Commissione di primo grado prevista dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, se dichiarati temporaneamente inidonei, hanno diritto ad una indennità giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione goduta alla data della notazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per il lavoro straordinario, e per tutto il periodo della inidoneità fino al massimo di un anno da tale dichiarazione ».

La precisa ragion d'essere delle modifiche al testo presentato dal senatore Focaccia è

la seguente: la legge del 1933 stabilisce che il marittimo, che abbia goduto di un periodo di assistenza per malattia e si ripresenta per l'imbarco con una dichiarazione di guarigione, debba essere inviato dalla Cassa marittima, che potrebbe nutrire qualche sospetto sulla perfetta guarigione del marinaio, alla visita della Commissione medica di primo grado. Nel caso che tale Commissione dichiari il marittimo temporaneamente inidoneo alla navigazione, questi, stando alla legislazione vigente, non godrebbe di alcuna protezione assistenziale.

Per colmare questa lacuna, come ho detto prima, il senatore Focaccia ha presentato il disegno di legge in esame, con il quale si stabilisce che il marittimo dichiarato temporaneamente inidoneo all'imbarco dalla Commissione di primo grado (anche se ricorre in appello alla Commissione centrale di secondo grado), percepisce, in ogni caso, una indennità giornaliera per tutto il periodo della invalidità che lo colpisce, in ragione del 75 per cento della retribuzione goduta alla data dello sbarco, escluso il lavoro straordinario, per la durata massima di un anno.

Mi pare che, in tal modo, questo provvedimento si adegui perfettamente alla legge del 1933, modificata nel senso che viene colmata, riconoscendo al marittimo temporaneamente inidoneo una indennità economica, una grave lacuna.

Nel testo precedente era inserita la disposizione che il marittimo dichiarato inidoneo avesse diritto all'assistenza economica anche se era in corso un giudizio d'appello alla commissione di secondo grado. Però, di fronte alla richiesta del senatore Focaccia e di qualche altro collega della Commissione di abolire quell'inciso, io non ho insistito nel volerlo conservare, anche perchè mi pare logico che, una volta dichiarata l'inidoneità, anche se la Cassa ricorre alla commissione di secondo grado, l'indennità al marittimo è sempre dovuta, solo per il fatto che è inidoneo temporaneamente e tale riconosciuto dalla Commissione di primo grado.

S A C C H E T T I . Vorrei una spiegazione. Supponiamo che dal momento in cui

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 89ª SEDUTA (15 dicembre 1961)

da parte del marittimo o della Cassa viene richiesta la visita di controllo fino alla dichiarazione di inidoneità passino due o tre mesi. Per questo tempo il marittimo non ha alcuna indennità? Mi sembra una questione molto importante.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il marittimo che è in malattia, allo scadere del termine fissato dalla Commissione, oppure allo scadere del termine massimo, che è di un anno, si presume clinicamente guarito ed ha diritto, quindi, di presentarsi al reimbarco. Se nonchè la Cassa può accertarsi se il marittimo, pur essendo guarito, sia idoneo o meno all'imbarco. Ecco dunque la visita medica, che è d'obbligo richiesta dalla Cassa, ma può essere richiesta, qualora questa non lo facesse (ed è questa l'innovazione che noi introduciamo), anche dal marittimo.

Ora è certo che fra la cessazione dello stato di malattia e la visita della commissione medica, per richiesta della Cassa o del marittimo, vi è un periodo di tempo, che può peraltro essere ridotto a pochissimi giorni, durante il quale il marittimo rimane senza assistenza.

RESTAGNO. Si potrebbe precisare che la visita medica dovrà essere perfezionata entro un periodo di dieci giorni.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Io non ho nulla in contrario. Si potrebbe, allora, aggiungere il seguente comma: « La Commissione medica di primo grado deve decidere entro dieci giorni dalla richiesta ».

RUGGERI. Non dalla richiesta, dalla fine della malattia.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Poichè è data facoltà all'interessato, penso che sia preferibile dire « dalla richiesta ».

SACCHETTI. Sono d'accordo.

CARELLI. In caso di inadempienza da parte della Commissione che cosa avviene?

RUGGERI. Entrano in vigore le norme del Codice civile.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Vi sono i principi generali fissati dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773.

SACCHETTI. Sono favorevole al nuovo testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do nuovamente lettura dell'articolo unico del provvedimento, emendato dal Governo, cui ho apportato, con la collaborazione della Segreteria, qualche modifica formale:

#### *Articolo unico.*

I marittimi che, all'atto della cessazione dell'assistenza per malattia o infortunio, siano sottoposti, anche a loro richiesta, a visita medica da parte della Commissione di primo grado prevista dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e dichiarati temporaneamente inidonei, hanno diritto, per tutto il periodo dell'inidoneità, fino al massimo di un anno dalla dichiarazione, ad una indennità giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione goduta alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario.

La Commissione medica di primo grado deve pronunciarsi entro dieci giorni dalla richiesta.

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Disposizioni sull'assistenza dei marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione ».

Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti il disegno di legge nel testo di cui ho dato lettura.

(E approvato).

**Votazione finale del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare » (1521-Urgenza)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare ».

Come i colleghi ricorderanno nella seduta di mercoledì scorso, furono approvati i nove articoli del disegno di legge mentre ne fu rinviata l'approvazione finale in attesa della discussione e approvazione del disegno di legge concernente l'assistenza a favore dei marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione. Poichè tale condizione si è testè adempiuta, se non si fanno osservazioni, metto ai voti nel suo complesso, il disegno di legge n. 1521 nel testo risultante a seguito delle deliberazioni adottate nella seduta del 13 dicembre scorso.

Do lettura dell'intero testo:

#### Art. 1.

Gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che degli elenchi delle infermità, imperfezioni e difetti fisici ivi previsti, anche dei seguenti elementi:

a) che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscano pericolo per la salute dell'altro personale di bordo;

b) che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio.

#### Art. 2.

Agli effetti del precedente articolo si considerano pericolose per l'altro personale di bordo:

a) le malattie infettive nel periodo di contagiosità;

b) le malattie mentali che abbiano dato luogo a ricoveri in luoghi di cura, finchè non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della incondizionata guarigione, dichiarata da un ospedale o istituto specializzato.

Non può comunque essere reimbarcato ed è dichiarato permanentemente inidoneo chi ha sofferto di stati depressivi gravi e recidivanti, di sindrome schizofrenica o di manifestazioni imputabili ad intossicazioni esogene da alcoolismo cronico o da stupefacenti;

c) l'epilessia con crisi accertata.

Agli stessi effetti si considerano malattie soggette ad aggravio con il servizio di bordo quelle malattie che abbiano più volte causato lo sbarco del marittimo, quelle croniche che sono motivo di servizio discontinuo e che, per non aggravarsi, abbiano necessità di costante regime dietetico e trattamento curativo, incompatibile col regolare servizio a bordo, nonchè quelle malattie o disfunzioni che abbiano avuto manifestazioni di gravità tale da rendere probabile il pericolo di vita nel corso di ripresa dell'attività di bordo.

#### Art. 3.

Gli iscritti nelle matricole della prima e della seconda categoria della gente di mare non possono essere arruolati se non producono un certificato, conforme al modello approvato dal Ministro della marina mercantile, attestante la loro attitudine fisica al lavoro al quale debbono essere impiegati a bordo, rilasciato da un medico della competente Cassa marittima per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, è abrogato.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 89<sup>a</sup> SEDUTA (15 dicembre 1961)

## Art. 4.

In caso di riconosciuta idoneità fisica del soggetto esaminato, il certificato suddetto deve attestare, in modo specifico:

1) che l'udito e la vista del titolare e, ove si tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione del personale specializzato la cui attitudine al lavoro non è suscettibile di essere diminuita per il daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti;

2) che il titolare non è affetto da alcuna malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio di bordo, o che comporti dei rischi per la salute dell'altro personale di bordo.

Fermo restando il disposto dell'articolo 323 del Codice della navigazione, il suddetto certificato ha validità per la durata di due anni dalla data del rilascio.

Se il periodo di validità scade in corso di viaggio, il certificato resta valido fino alla fine del viaggio.

## Art. 5.

In relazione alle visite stabilite dall'articolo 3, su richiesta delle Casse marittime, le Autorità marittime locali possono sottoporre a visita di accertamento, presso le Casse stesse, i marittimi iscritti nei turni di collocamento, anche prima della chiamata per l'imbarco.

Agli effetti del presente articolo le Casse marittime possono prendere visione, mediante propri funzionari, degli elenchi dei marittimi in attesa di imbarco.

## Art. 6.

Le Casse marittime, in occasione del rilascio del certificato di cui all'articolo 3 della presente legge, debbono compiere un esame clinico completo, con particolare riguardo agli organi già sede di malattie per le quali il soggetto è stato assistito o giudicato temporaneamente inabile. Dall'accertamento della tubercolosi può venire esclu-

so chi presenti attestato, non anteriore a tre mesi, di dispensario antitubercolare o dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dal quale risulti che il soggetto non è affetto da malattie specifiche polmonari aggravabili e pericolose per gli altri.

Anche nei soggetti apparentemente sani e senza precedenti di affezioni respiratorie, alla scadenza di visita biennale deve essere sempre praticato un esame radiologico rimettendo al sanitario della Cassa la valutazione della necessità o meno che esso sia completato da una radiografia.

Quando si tratta di marittimi già prima assistiti per tubercolosi polmonare, il nuovo accertamento deve essere praticato presso i dispensari antitubercolari o presso i centri diagnostici dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e deve essere integrato da esami sierologici oltre che da quello batterioscopico.

L'esame psichico è effettuato mediante colloquio col sanitario. Se risultino precedenti di psicopatìa o segni di debolezza mentale, l'esame deve essere effettuato da uno specialista psichiatra.

Devesi, inoltre, accertare che siano state effettuate le vaccinazioni prescritte dalle autorità sanitarie competenti.

## Art. 7.

La visita medica d'imbarco, di cui all'articolo 323 del Codice della navigazione, deve limitarsi a constatare l'esistenza di malattie contagiose o di malattie acute in atto. Nel corso della visita medica devesi tener conto possibilmente dei particolari rischi e disagi soprattutto climatici, inerenti alla specifica destinazione della nave sulla quale il marittimo dovrebbe imbarcarsi.

## Art. 8.

Contro l'esito delle visite, di cui agli articoli 3, 5 e 7 della presente legge, è ammesso ricorso alle Commissioni, di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, da parte dell'Autorità marittima, della Cassa marittima e del marittimo.

---

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 89<sup>a</sup> SEDUTA (15 dicembre 1961)

---

L'Autorità marittima e la Cassa marittima hanno comunque la facoltà di rinviare al giudizio della Commissione permanente di primo grado i marittimi che in seguito ad accertamento non ritengano fisicamente idonei ai servizi inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialità.

Art. 9.

L'articolo 14 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, è integrato dal seguente comma:

« Può ammettersi revisione di un deliberato definitivo di inidoneità permanente solo quando si tratti di infermità o di imperfezione fisica emendabile con atto operatorio e quando questo sia stato effettivamente praticato e con buon successo ».

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari